

Allegato "A" al n.

di Raccolta

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE TURISTICA

PRO LOCO MONCESTINO

TITOLO 1°

Denominazione - Sede - Competenza territoriale

Art. 1 - E' costituita l'

Associazione Turistica "Pro Loco di MONCESTINO "

con sede in Moncestno Via

Art. 2 - Detta Associazione svolge la sua attività a favore dello sviluppo turistico del Comune di Moncestino

TITOLO 2°

FINALITA'

Art. 3 - Gli scopi e le finalità che l'Associazione si propone sono:

a) riunire in associazione tutti coloro che hanno interesse allo sviluppo turistico del territorio in giurisdizione;

b) svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località, proponendo alle amministrazioni competenti il miglioramento estetico della zona e tutte quelle iniziative atte a tutelare e valorizzare le bellezze naturali, il patrimonio storico-monumentale;

c) promuovere e organizzare, anche in collaborazione con le Amministrazioni Comunali, iniziative (convegni, escursioni, spettacoli pubblici, festeggiamenti, manifestazioni sportive, ecc.) che servano a suscitare l'interesse dei turisti e

renderne più gradito il soggiorno.

d) sviluppare l'ospitalità e l'educazione turistica d'ambiente;

e) stimolare il miglioramento delle infrastrutture e della ricettività alberghiera ed extra alberghiera;

f) preoccuparsi del regolare svolgimento dei servizi locali interessanti il turismo, svolgendo tutte quelle azioni atte a garantirne la più larga funzionalità;

g) collaborare con gli organi competenti nella vigilanza sulla conduzione dei servizi pubblici e privati di interesse turistico, verificando soprattutto il rispetto delle tariffe, proponendo, se del caso, le opportune modificazioni;

h) curare l'informazione e l'accoglienza dei turisti, anche con l'apertura di appositi uffici.

Titolo 3°

Soci

Art. 4 - I Soci si distinguono in:

Soci ordinari, Soci sostenitori, Soci onorari, Soci benemeriti, tutti aventi pari diritto al voto.

- Sono Soci ordinari coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea.

- Sono Soci sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni straordinarie.

- Sono Soci onorari quelle persone o Enti che in modo encomiabile a giudizio del Consiglio direttivo, contribuiscono

efficacemente al raggiungimento degli scopi dell'associazione.
Sono Soci benemeriti coloro dichiarati tali dall'Assemblea per
avere arrecato particolari benefici morali e materiali
all'Associazione.

I Soci hanno diritto:

- 1) alle pubblicazioni dell'Associazione;
- 2) a frequentare i locali dell'Associazione;
- 3) ad eventuali facilitazioni in occasione di manifestazioni
promosse ed organizzate dall'Associazione.

La qualità di Socio si perde per dimissioni, per morosità o
per indegnità.

TITOLO 4°

ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE

Art. 5 - Sono organi dell'Associazione:

- a) - l'Assemblea dei Soci;
- b) - il Consiglio di Amministrazione;
- c) - il Presidente;
- d) - il Collegio dei Revisori dei conti
- e) - il Collegio dei Probiviri

Art. 6) - L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta,
l'universalità dei soci, e le sue decisioni, prese in
conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano i so-
ci. L'Assemblea ha il compito di dare le direttive per la
realizzazione degli scopi sociali e prendere le decisioni per
partecipare in quelle organizzazioni o associazioni che agi-

scono nell'interesse delle Pro Loco.

All'Assemblea prendono parte tutti i soci (quelli ordinari debbono essere in regola con la quota sociale annua, risultante al 31 dicembre dell'anno precedente). Sono consentite fino a due deleghe.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono presiedute dal Presidente della pro loco assistito dal Segretario. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno per le decisioni di sua competenza; delibera sul conto consuntivo dell'anno precedente, sulla formazione del bilancio preventivo, sul programma di attività e su eventuali proposte del Consiglio di Amministrazione o dei soci. L'Assemblea per l'approvazione dei bilanci, deve essere convocata entro il mese di gennaio.

L'Assemblea viene indetta dal Presidente dell'Associazione Pro Loco, previa deliberazione del Consiglio che ne stabilisce la data e l'ordine del giorno, con avviso che deve pervenire ai soci almeno quindici giorni prima della data fissata.

L'Assemblea è valida, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei soci e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; in seconda convocazione, da indirsi un'ora dopo, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti.

L'Assemblea straordinaria è convocata:

- a) dal Presidente quando ne ravvisi la necessità;
- b) dietro richiesta scritta di almeno un terzo dei membri del Consiglio o di almeno un terzo dei soci. Il Presidente, d'intesa con il Consiglio, ne stabilisce la data, l'ora e l'ordine del giorno, con avviso che deve pervenire ai soci almeno quindici giorni prima della data fissata.

L'Assemblea straordinaria è valida, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei soci e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; in seconda convocazione, da indirsi un'ora dopo, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti.

Le modifiche statutarie sono adottate dall'Assemblea straordinaria con la maggioranza dei due terzi dei voti validi.

Delle riunioni assembleari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 7 - Il Consiglio di Amministrazione è formato da un minimo di sette e da un massimo di quindici membri eletti a votazione segreta dall'Assemblea dei Soci.

Del Consiglio fa parte di diritto un rappresentante del Comune sul cui territorio opera la Pro Loco, nonché un rappresentante di ciascuna associazione locale o Comitato festeggiamenti che svolgano attività o realizzino iniziative che interessino lo sviluppo nel Comune, individuate annualmente dall'assemblea ordinaria dei soci convocata per l'approvazione

del bilancio.

I membri restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

La carica di Consigliere è gratuita.

Il Consiglio elegge nel suo seno, a votazione segreta, il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere, il Segretario (quest'ultimo anche al di fuori dei membri del Consiglio, in questo caso senza diritto di voto).

Il Consiglio si raduna di norma una volta al mese ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o dietro richiesta scritta dei due terzi dei componenti del Consiglio. I Consiglieri che risultassero assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata, possono essere dichiarati decaduti, a semplice richiesta di un membro del Consiglio, con deliberazione del Consiglio stesso.

In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, di posti nel Consiglio, i Consiglieri mancanti saranno sostituiti, fino ad un numero massimo di cinque membri, con Soci che, secondo i risultati delle elezioni, seguiranno immediatamente i membri eletti; nel caso questi non vi fossero, sarà l'assemblea generale ordinaria a provvedere alla nomina dei nuovi consiglieri in sostituzione di quelli vacanti, fino ad un numero di cinque membri.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di

parità è determinante il voto del Presidente.

Il Consiglio è investito dei poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione, ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate, in modo tassativo, all'Assemblea. Spetta, inoltre, al Consiglio l'amministrazione del patrimonio sociale, la formazione del bilancio di previsione col relativo programma d'attuazione, la stesura del conto consuntivo e della relazione sull'attività svolta.

Le riunioni del Consiglio sono pubbliche.

Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 8 - Il Presidente è eletto, a votazione segreta dal Consiglio di Amministrazione. Dura in carica tre anni e può essere riconfermato. La carica è gratuita. In caso di assenza o impedimento sarà sostituito dal Vice Presidente ed in mancanza di questi dal Consigliere più anziano di età.

Il Presidente ha, in unione agli altri membri del Consiglio, la responsabilità dell'amministrazione dell'Associazione; la rappresentanza di fronte ai terzi ed in giudizio. Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dei soci è assistita dal Segretario.

Art. 9 - Il Segretario assiste il Consiglio, redige i verbali delle relative riunioni; assicura l'esecuzione delle deli-

berazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici. Il Segretario è responsabile, insieme al Presidente, della tenuta dei registri dai quali risulta la gestione contabile dell'associazione.

Il Tesoriere segue i movimenti contabili dell'Associazione e le relative registrazioni.

Art. 10 - Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri eletti, a votazione segreta, ogni tre anni, dall'Assemblea ordinaria dei Soci.

Essi hanno il compito di esaminare periodicamente ed occasionalmente in qualsiasi momento la contabilità sociale. I revisori dei conti partecipano con voto consultivo, alle sedute del Consiglio di Amministrazione. Sono rieleggibili alla scadenza del mandato.

Art. 11 - Il Collegio dei Probiviri è composto di un minimo di tre con un massimo di cinque membri, eletti, a votazione segreta, ogni tre anni, dall'Assemblea dei soci. Essi hanno il compito di controllare il rispetto delle norme stabilite dallo Statuto e di dirimere eventuali controversie fra i singoli soci.

Sono rieleggibili alla scadenza del mandato.

TITOLO 5°

Finanziamento

Art. 12 - I proventi con i quali la Pro Loco provvede alla propria attività sono:

- 1) - quote sociali;
- 2) - contributi di Enti (Regione, Provincia, Comuni, Associazioni, Commercianti, Albergatori, Imprese di Trasporto, ecc.) o privati;
- 3) - proventi di gestione di iniziative permanenti od occasionali;
- 4) - entrate varie.

TITOLO 6°

Norme Finali

Art. 13 - L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea con le modalità di cui all'articolo 6; in tal caso, dopo che si sarà provveduto al saldo di tutte le pendenze passive, le somme restanti saranno devolute in favore di Enti Pubblici o Associazioni per essere destinate ad opere di valorizzazione turistica della località. I beni acquisiti col concorso finanziario specifico e prevalente della Regione o di Enti Pubblici, sono devoluti al Comune nel cui territorio la Pro Loco ha sede.

Art. 14 - Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile.

Moncestino li